

## Elezioni del 6 e 7 giugno. Temporaneamente all'estero: chi e come potrà votare

Roma - In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che si terranno il 6 e 7 giugno 2009, nonché delle consultazioni referendarie, anche i cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali potranno votare per corrispondenza. È quanto stabilito dal decreto-legge emanato lo scorso 27 gennaio dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento di tali votazioni.

Il decreto precisa potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, nel caso delle europee, e nella circoscrizione Estero, nel caso del referendum, gli elettori: gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero (o fuori dall'Ue) in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali; i dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero (o fuori dall'Ue) per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi; nonché i professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n.230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero (o fuori dall'Ue) per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

Quanto, in particolare alle europee, il decreto prevede che gli elettori, salvo alcuni casi, votino per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, presentando una dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli elettori al comando o amministrazione di appartenenza, nei primi due casi, e all'ufficio consolare, nel terzo. Gli elettori che abbiano fatto richiesta di votare per corrispondenza possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato al reparto di appartenenza o all'ufficio consolare, entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia.

Il ministero dell'Interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegnerà al ministero degli Affari Esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso ministero, provvederanno alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che verrà inviato all'elettore temporaneamente all'estero.

Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari invieranno a tali elettori il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introdurrà nell'apposita busta la scheda, sigillerà la busta, la introdurrà nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, per poi spedirla non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adotteranno

ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

Le schede votate per corrispondenza saranno poi scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n.408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.483.

I responsabili degli uffici consolari invieranno, senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco dei votanti.

Le buste saranno inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvederanno, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al ministero degli Affari Esteri.

Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma e dunque anche per le votazioni referendarie sono definite, d'intesa tra il ministero della Difesa e i ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del ministero della Difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n.18.

L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate, sarà effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegneranno ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza.

A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procederanno alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. A partire dalle ore 22, sempre di domenica, i seggi procederanno allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

Quanto al voto per i referendum, ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero, con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

Ove possibile, agli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, verrà inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione. (r.a.\aise)